



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Area funzionale servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali**

Pagina 1/1

Al leg. rappr. di Centro Ecologico Recupero s.r.l.  
 Viale del Progresso, 7 – 37050 BELFIORE (VR)

e, p.c. Al Sindaco del Comune di Belfiore  
 Piazza della Repubblica, 10 – 37050 BELFIORE (VR)

Al dirigente della Direzione regionale Tutela  
 dell'ambiente  
 Calle Priuli – Cannaregio,99 –30121 VENEZIA

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona  
 dell'A.R.P.A.V  
 Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA

Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione  
 dell'A.U.L.S.S. n. 9  
 Via Valverde, 42 – 37121 VERONA (VR)

Al responsabile dell'Ufficio Produttivi di Acque  
 Veronesi s.c. a r.l.  
 Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 VERONA

**Oggetto:** Trasmissione determinazione n. 2286/18 del 6 luglio 2018 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l.

Trasmetto in allegato copia della determinazione dirigenziale n. 2286/18 del 6 luglio 2018 con la quale si rinnova l'autorizzazione all'esercizio, fino al 30 ottobre 2023, per l'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi gestito dalla ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l. con sede operativa in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

Il legale rappresentante della ditta, o suo delegato, dovrà ritirarne copia originale presso gli uffici della Provincia di Verona presentando un numero di marche da bollo (valore € 16.00) pari ad una ogni quattro facciate del provvedimento.

Distinti saluti.



Ufficio responsabile del procedimento

U.O. rifiuti speciali (06233)

indirizzo  
 responsabile del servizio  
 responsabile dell'U.O.  
 responsabile del procedimento  
 telefono e fax  
 e-mail  
 web

Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona  
 Luigi Sansoni  
 Giuseppe Biondani  
 Michele Marchi  
 0459288806 – 0459288876  
 ambiente.provincia.vr@pecveneto.it  
 www.provincia.vr.it

ref. protocollo n.

codice fiscale 00654810233  
 partita IVA 00654810233

allegati n.  
 file

1  
 trasm det 2286-18  
 rinnovo aut esero  
 CER 12.odt



## PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale – Servizio gestione rifiuti

U.O. rifiuti speciali

**OGGETTO:** Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 30 ottobre 2023, dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

determinazione n. **2286** /18 del **-6 LUG. 2018**

**Decisione** Il dirigente dell'area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona<sup>1</sup>:

1. rinnova l'autorizzazione alla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l., con sede legale in Viale del Progresso n. 7 nel comune di Belfiore (VR) e sede operativa in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR), per l'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento<sup>2</sup>;
2. dispone che il presente provvedimento abbia validità massima fino al 30 ottobre 2023.

**Fatto** Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1837 del 19 giugno 2007<sup>3</sup> la Regione del Veneto ha approvato il progetto di ampliamento dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR), gestito dalla ditta Dal Prà Ugo e Figli s.n.c..  
Con determinazione dirigenziale n. 2843/08 del 30 aprile 2008 il dirigente del settore Ecologia della Provincia di Verona ha, tra l'altro, modificato a favore della ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio

<sup>1</sup> L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 e autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 152/2006.

<sup>3</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1837 del 19 giugno 2007 "Ditta Dal Prà Ugo e Figli S.n.c. - Comune di Belfiore (VR). Progetto di ampliamento della potenzialità e di riorganizzazione dell'impianto di stoccaggio provvisorio e selezione di rifiuti non pericolosi. Deposito Preliminare (D15) e Ricondizionamento Preliminare (D14) di cui all'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006. D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 art. 208 e L.R. 21.01.2000, n. 3. Approvazione" (d.G.R.V. n. 1837/2007).

relativa all'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 4713/13 del 28 ottobre 2013 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rilasciato alla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, valida fino al 30 ottobre 2018, per l'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

Con decreto n. 15 del 17 luglio 2017 il direttore della direzione Commissioni Valutazioni della Regione del Veneto ha disposto, a seguito dell'istanza di verifica di assoggettabilità presentata dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l., l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto di modifica dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 3280/17 del 21 agosto 2017 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha preso atto della modifica non sostanziale (sostituzione di una pressa stazionaria con un trituratore) dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D.S.A. n. 4713/13 del 28 ottobre 2013 alla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. per l'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi con sede operativa in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

Con nota pervenuta in data 14 febbraio 2018<sup>4</sup> la ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

Con nota del 28 febbraio 2018<sup>5</sup> la Provincia di Verona ha avviato il procedimento per l'emissione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

Con nota del 1 marzo 2018<sup>6</sup> questa Provincia ha convocato per il giorno 13 marzo 2018 un incontro istruttorio<sup>7</sup>.

L'impianto in parola, per effetto dei provvedimenti autorizzativi richiamati, è destinato allo svolgimento di attività di smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti non pericolosi.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

- caricatore a polipo;
- nastro trasportatore;
- trituratore.

Non è prevista la produzione di acque di lavorazione.

Le acque piovane di dilavamento del piazzale esterno in calcestruzzo sono raccolte dalla rete di caditoie, avviate all'impianto di sedimentazione e disoleazione e quindi inviate alla rete di lottizzazione di raccolta delle acque meteoriche (acque bianche). Il sistema di trattamento delle acque di dilavamento del piazzale è costituito da una vasca interrata suddivisa in due vani: un vano di accumulo con funzione di

<sup>4</sup> Acquisita al n. 8561 del 14 febbraio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>5</sup> Iscritta al n. 11490 del 28 febbraio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>6</sup> Iscritta al n. 11849 del 1 marzo 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>7</sup> Verbale iscritto al n. 14603 del 14 marzo 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

decantazione e un disoleatore dotato di appositi filtri e uscita per troppo pieno delle acque trattate.

Le acque meteoriche provenienti dalla copertura del capannone sono raccolte mediante pluviali e inviate direttamente alla rete di lottizzazione di raccolta delle acque meteoriche (acque bianche).

Le acque provenienti dai servizi igienici sono scaricate in pubblica fognatura (acque nere).

#### Documentazione agli atti della Provincia:

- parere allo scarico in fognatura rilasciata da Acque Veronesi s.c. a r.l.<sup>8</sup>;
- istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto<sup>9</sup>, corredata da:
  - relazione tecnica informativa;
  - nomina del Responsabile Tecnico;
  - verifica delle garanzie finanziarie;
  - Piano di gestione operativa;
  - Piano di sicurezza;
  - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- polizza fideiussoria n. 522811<sup>10</sup> emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. in data 30 ottobre 2013, integrata con appendice n. 2<sup>11</sup> emessa in data 25 settembre 2017;
- polizza R.C. Inquinamento n. 63M09836842 emessa da Itas Mutua in data 22 gennaio 2013, integrata con appendici n. 1<sup>12</sup>, emessa in data 10 maggio 2013.

**Motivazione** La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale dell'area funzionale Servizi in campo ambientale di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006, degli articoli 6 e 26 della legge regionale n. 3/2000<sup>13</sup> e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013<sup>14</sup>.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore<sup>15</sup>.

L'obbligo disposto dall'articolo 13 della l.r. n. 4/2016 risulta sostanzialmente rispettato in quanto la configurazione attuale dell'impianto è stata esaminata nel corso del procedimento (inizialmente di verifica di assoggettabilità, ora di V.I.A. a seguito del citato decreto n. 15 del 17 luglio 2017) in essere presso la Regione del Veneto; il procedimento non è ancora concluso a causa di criticità rilevate non nell'attuale assetto dell'impianto bensì nel progetto di modifica dello stesso.

#### **Obblighi**

**da rispettare** La ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di

<sup>8</sup> Iscritta al n. 50018 del 17 giugno 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>9</sup> Acquisita al n. 8561 del 14 febbraio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>10</sup> Acquisita al n. 108700 del 7 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>11</sup> Acquisita al n. 1304 del 10 gennaio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>12</sup> Acquisita al n. 8910 del 28 gennaio 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>13</sup> Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

<sup>14</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013 "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" (d.G.R.V. n. 1775/2013).

<sup>15</sup> D.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 3/2000; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 2006); d.G.R.V. n. 1775/2013; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. (d.lgs. n. 36/2003).

smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

1. in caso di positiva conclusione della procedura di V.I.A. conseguente al decreto n. 15 del 17 luglio 2017 del direttore della direzione Commissioni Valutazioni della Regione del Veneto, la ditta dovrà attuare le eventuali prescrizioni contenute nel conseguente provvedimento regionale (per quanto applicabili al caso del semplice rinnovo tal quale dell'autorizzazione all'esercizio) e darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Verona, al Comune di Belfiore ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona.  
Qualora la procedura di V.I.A. si concluda con esito negativo, la ditta dovrà presentare apposita istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 13 della l.r. n. 4/2016;
2. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
3. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
4. la ditta dovrà prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014<sup>16</sup>, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014<sup>17</sup> ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.  
L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;
5. la ditta dovrà provvedere alla pulizia settimanale di un tratto di almeno metri 200 di strada pubblica (Viale del Progresso) antistante il fabbricato in oggetto, ovvero ogniqualvolta la strada comunale sia sporcata dal transito in ingresso e uscita degli automezzi della ditta, comunicando all'Ufficio Tecnico comunale il giorno e l'ora in cui viene eseguito l'intervento<sup>18</sup>;
6. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010<sup>19</sup> ed

<sup>16</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

<sup>17</sup> Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>18</sup> Prescrizione 10 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

<sup>19</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n.

eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

### Gestione rifiuti

7. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi riportati nella Tabella Codici EER ed Attività riportata nell'Allegato A di questo provvedimento;
8. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici EER ed Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate<sup>20</sup>:
  - D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
  - D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
  - D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12<sup>21</sup>;
9. la capacità massima giornaliera complessiva di gestione dei rifiuti è fissata in 40 Mg/giorno, così suddivisi:
  - a) 20 Mg/giorno per le operazioni D13 e D14 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
  - b) 40 Mg/giorno per l'operazione D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (comprehensive dei 20 Mg/giorno autorizzate per le operazioni D14/D13);
10. la quantità massima di rifiuti stoccabili è pari a 64 Mg, compresi anche i rifiuti prodotti dall'attività di recupero;

242/2010).

<sup>20</sup> La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

<sup>21</sup> In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

11. i riscontri di cui al punto precedente dovranno risultare dalle annotazioni sul registro di carico e scarico secondo quanto previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006<sup>22</sup>;
12. i rifiuti identificati con i codici EER 20.XX.YY "rifiuti urbani", riportati nella Tabella Codici EER ed Attività, potranno essere conferiti in impianto solo a condizione che il conferimento avvenga previa:
  - a) stipula di un'apposita convenzione con i soggetti gestori del servizio di raccolta del RU a loro volta abilitati dal soggetto pubblico che ha aggiudicato detto servizio;
  - b) inserimento dell'impianto in argomento tra quelli previsti dal piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani;
  - c) per quanto riguarda i rifiuti urbani provenienti da fuori provincia, nulla osta delle autorità territorialmente competenti alla pianificazione di settore in vigore<sup>23</sup>;
13. i rifiuti identificati dal codice EER 16.02.16 potranno essere conferiti in impianto solo se costituiti da componenti non recuperabili ovvero solo se è stato verificato che lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione del rifiuto stesso;
14. i rifiuti prodotti dall'impianto, identificati con codice EER 19.12.12, dovranno essere avviati a smaltimento definitivo solo presso impianti di smaltimento autorizzati per le singole tipologie di rifiuto oggetto di ricondizionamento; il conferimento dovrà prevedere anche l'acquisizione di idonea dichiarazione di avvenuto corretto smaltimento;
15. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
16. con riferimento a quanto autorizzato da questa Provincia, per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 100/2011<sup>24</sup>, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate e quelle di cui alle normative in esso citate, a partire dal d.lgs. n. 230/1995<sup>25</sup> (evidenziandone anche gli articoli 107, 25 e 100), interessando un "esperto qualificato" (vedasi il comma 2 dell'articolo 157 di cui ai suddetti decreti legislativi) per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale "sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" riportate nel d.lgs. n. 100/2011, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali riportate nel d.lgs. n. 230/1995 sopra citato, previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questa Provincia

<sup>22</sup> Prescrizione 2 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

<sup>23</sup> Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

<sup>24</sup> Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" e s.m.i (d.lgs. n. 100/2011).

<sup>25</sup> Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e s.m.i (d.lgs. n. 230/1995).

- (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative della stessa.
17. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
  18. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014<sup>26</sup>. Nel particolare la società è tenuta a:
    - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
    - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
    - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
    - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
    - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. vengano effettuati esclusivamente sotto idonea copertura;
    - assicurare che venga effettuata la messa in sicurezza dei R.A.E.E., in conformità all'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014, prima di sottoporli al trattamento;
    - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
    - assicurare che non vengano introitati: apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico; tubi catodici, televisori e computer; sorgenti luminose a scarica; rifiuti contenenti mercurio; rifiuti contenenti amianto; componenti contenenti sostanze radioattive; condensatori contenuti PCB;
  19. le attività di recupero e smaltimento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria "B02 – Stato attuale - Stato di progetto" agli atti della Provincia di Verona<sup>27</sup>; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
  20. stoccare nell'area esterna<sup>28</sup> massimo tre containers destinati al contenimento dei rifiuti in uscita dalla pressa; i containers dovranno garantire l'isolamento dei rifiuti in esso contenuti al fine di evitare infiltrazioni d'acqua o esalazioni moleste<sup>29</sup>;

<sup>26</sup> Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014).

<sup>27</sup> Acquisita al n. 89849 del 9 novembre 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>28</sup> Come da progetto approvato con d.G.R.V. n. 1837/2007.

<sup>29</sup> Prescrizione 6 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.



21. le operazioni di transito dei containers nella zona retrostante al capannone, lato est, dovranno essere coordinate con personale addetto a terra<sup>30</sup>;
22. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
23. all'interno del capannone, adeguatamente delimitata e segnalata, deve essere predisposta un'area da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita; tale "area emergenze" deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto;
24. in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;
25. i rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
26. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali che devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di controllo;

#### Emissioni in atmosfera

27. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
28. tutti i contenitori di rifiuti devono garantire la perfetta tenuta al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente;
29. le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; i piazzali e le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri;
30. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere adeguatamente coperti onde evitare spandimenti, dilavamenti e trasporto eolico;
31. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Belfiore nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;

#### Emissioni in atmosfera convogliate

32. sono autorizzate le emissioni in atmosfera per l'impianto di abbattimento costituito da una cappa aspirante convogliante le polveri in un filtro a maniche<sup>31</sup>, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

<sup>30</sup> Prescrizione 7 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

<sup>31</sup> Come individuate nel progetto approvato con d.G.R.V. n. 1837/2007.

a) rispettare i limiti di emissione convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Camino	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Metodo di analisi
1	8'000	Filtro a maniche	Polveri	10	UNI EN 13284-1:2003

- b) applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. I campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre misure consecutive, nelle condizioni di esercizio più gravose, la cui durata per i singoli prelievi, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM;
- c) effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale al camino n. 1, concludendo il procedimento di rilevamento entro il mese di febbraio di ogni anno e conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al settore Ambiente della Provincia di Verona;
- d) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona, entro le 24 ore successive alla richiesta;
- e) il camino sottoposto ad analisi periodiche deve essere dotato di:
- adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008<sup>32</sup> ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1;
  - una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
  - apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)<sup>33</sup>;
- f) il sistema di abbattimento emissioni deve essere mantenuto in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
- la data di effettuazione;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;

<sup>32</sup> Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (d.lgs. n. 81/2008).

<sup>33</sup> I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4" (pollici), filettatura gas e tappo a vite.

Scarichi idrici

33. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti quali punti per il campionamento degli scarichi;

Scarichi idrici in pubblica fognatura

34. lo scarico nella pubblica fognatura dei reflui di tipo assimilabile ai civili (pari a 379 m<sup>3</sup>/anno) e acque meteoriche di prima e seconda pioggia (di dilavamento dei piazzali e dei tetti, pari a 800 m<sup>3</sup>/anno) deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del d.lgs. n. 152/2006, "Valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni" e del limite di volume annuo;
35. la ditta deve effettuare con cadenza semestrale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi su un campione rappresentativo del refluo scaricato in fognatura. I referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei parametri:  
*pH, COD, Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Mercurio, Piombo, Rame, Stagno, Zinco, Arsenico, Idrocarburi totali*  
 dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti da Acque Veronesi o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta. La ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi;
36. il pozzetto di campionamento abbia dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;
37. le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;
38. la ditta dovrà inviare all'indirizzo [industriali@acqueveronesi.it](mailto:industriali@acqueveronesi.it), entro il 15 gennaio di ciascun anno, sul/i modulo/i predisposti da Acque Veronesi s.c. a r.l. e reperibili sul sito [www.acqueveronesi.it](http://www.acqueveronesi.it) nella sezione modulistica: "denuncia di scarico"  
 - il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento,  
 - le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata,  
 - la concentrazione di COD e SST espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato, acque meteoriche di dilavamento;
39. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad Acque Veronesi s.c. a r.l.:
- ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
  - ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
  - ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;

- ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
- 40. qualora la ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:
  - a) "Quaderno di Manutenzione" dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura;
  - b) "Registro di Carico e Scarico" così come previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza;
- 41. compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la ditta effettui lo scarico di una quota delle acque reflue industriali autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi;
- 42. la ditta deve consentire ad Acque Veronesi s.c. a r.l. di poter effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato.

**Avvertenze** Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13,<sup>34</sup> del d.lgs. n. 152/2006. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "l'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico

<sup>34</sup> Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto". Il Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese è pubblicato sul sito internet all'indirizzo [www.acqueveronesi.it](http://www.acqueveronesi.it).

La determinazione del canone di fognatura e depurazione avverrà con tariffa per scarichi produttivi:

- sulla base dei volumi ottenuti applicando la formula indicata nel PTA sulla superficie scolante di mq 1'076:

$$\text{mc/anno} = \text{mq piazzale} \times 0,9 \times \text{coeff. di piovosità}$$

dove:

0,9 = coefficiente superficie impermeabile

coeff. di piovosità = mm di pioggia caduti nell'anno considerato

- sul volume globale prelevato da pozzo.

Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sul Vostro scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare del Vostro impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi il venerdì pomeriggio, il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, negli orari notturni, si chiede di contattare immediatamente il Numero Verde Guasti 800734300.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile verso Acque Veronesi s.c. a r.l. e verso terzi dei danni che per la natura degli scoli effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi s.c. a r.l. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi s.c. a r.l., fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di scarico delle acque reflue in fognatura ed in particolare qualora non vengano osservate, anche in modo parziale, le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, Acque Veronesi s.c. a r.l. proporrà all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Acque Veronesi s.c. a r.l. potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto, limitare o sospendere l'autorizzazione allo scarico ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese.

Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'articolo 38 del Piano di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009) e dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di autorizzare e/o modulare le quantità di refluo da scaricare in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese.

Il Gestore applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 1.000,00

di penalità per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;

- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 500,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;

Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. e trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di Belfiore, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, ad Acque Veronesi s.c. a r.l., al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

**A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo<sup>35</sup> o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica<sup>36</sup>.



<sup>35</sup> Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

<sup>36</sup> Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

Tabella Codici EER ed Attività

	codice EER	descrizione	D13/D14	D15
L	02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x
	02 01 10	rifiuti metallici	x	x
	03 01 01	scarti di corteccia e sughero	x	x
	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	x	x
	03 03 01	scarti di corteccia e legno	x	x
	03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x
	03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x	x
	04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x	x
	04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x
	04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x	x
	04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	x	x
	04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	x	x
L	07 02 13	rifiuti plastici	x	x
	09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	x	x
	09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	x	x
	10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	x	x
	12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	x	x
	12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16	x	x
L	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	x	x
L	15 01 02	imballaggi in plastica	x	x
L	15 01 03	imballaggi in legno	x	x
L	15 01 04	imballaggi metallici	x	x
L	15 01 06	imballaggi in materiali misti	x	x
L	15 01 07	imballaggi in vetro	x	x
L	15 01 09	imballaggi in materia tessile	x	x
L	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x	x
L	16 01 03	pneumatici fuori uso	x	x
L	16 01 17	metalli ferrosi	x	x
L	16 01 18	metalli non ferrosi	x	x

	codice EER	descrizione	D13/D14	D15
L	16 01 19	plastica	x	x
L	16 01 20	vetro	x	x
L	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	x	x
	16 11 06	Rivestimenti in materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	x	x
	17 01 03	mattonelle e ceramiche	x	x
	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	x	x
L	17 02 01	legno	x	x
L	17 02 02	vetro	x	x
L	17 02 03	plastica	x	x
L	17 04 05	ferro e acciaio	x	x
	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	x	x
	17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	x
	17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	x	x
	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	x	x
	18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	x	x
	19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	x	x
	19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	x	x
	19 12 01	carta e cartone	x	x
	19 12 03	metalli non ferrosi	x	x
	19 12 04	plastica e gomma	x	x
	19 12 05	vetro	x	x
	19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	x	x
	19 12 08	prodotti tessili	x	x
	19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	x
L	20 01 01	carta e cartone	x	x
L	20 01 02	vetro	x	x
	20 01 10	abbigliamento	x	x
	20 01 11	prodotti tessili	x	x
	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	x	x
L	20 01 39	plastica	x	x
	20 01 40	metallo	x	x



codice EER	descrizione	D13/D14	D15
20 03 07	rifiuti ingombranti	x	x

Legenda:

L <sup>37</sup>	Rifiuti che possono essere ammessi in impianto <u>solo se non</u> provenienti dalla raccolta differenziata
-----------------	--

<sup>37</sup> Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/ 2007.



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Area funzionale servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali**

Pagina 1/2

Al leg. rappr. di C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l.  
 Viale del Progresso, 7 – 37050 BELFIORE (VR)

e. p.c. Al Sindaco del Comune di Belfiore  
 Piazza della Repubblica, 10 – 37050 BELFIORE (VR)

Al dirigente della Direzione regionale Tutela  
 dell'ambiente  
 Calle Priuli – Cannaregio,99 –30121 VENEZIA

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona  
 dell'A.R.P.A.V  
 Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA

Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione  
 dell'A.U.L.S.S. n. 9  
 Via Valverde, 42 – 37121 VERONA (VR)

**Oggetto:** Precisazioni circa il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

Con riferimento alla determinazione n. 2286/18 del 6 luglio 2018 con cui il dirigente dell'area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l., comunico quanto segue.

Nella parte descrittiva dell'impianto sono presenti due imprecisioni:

- è stato indicata la presenza di un nastro trasportatore (in realtà non presente in impianto);
- è stata indicata la rete di lottizzazione di raccolta delle acque meteoriche (acque bianche) in luogo della pubblica fognatura quale recettore, a valle del trattamento di sedimentazione e disoleazione, delle acque piovane di dilavamento del piazzale esterno.


Ufficio responsabile del procedimento

U.O. rifiuti speciali (06233)

indirizzo  
 responsabile del servizio  
 responsabile dell'U.O.  
 responsabile del procedimento  
 telefono e fax  
 e-mail  
 web

Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona  
 Luigi Sansoni  
 Giuseppe Biondani  
 Michele Marchi  
 0459288806 – 0459288876  
 ambiente.provincia.vr@pecveneto.it  
 www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.  
 codice fiscale 00654810233  
 partita IVA 00654810233  
 allegati n.  
 file precisazioni rinnovo  
 aut esere CER 12.odt



**PROVINCIA DI VERONA**  
Area funzionale servizi in campo ambientale  
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

---

Pagina 2/2

La prescrizione 20) deve intendersi con riferimento ai rifiuti in uscita dal trituratore, in quanto quest'ultimo ha sostituito la pressa stazionaria precedentemente presente in impianto.

La prescrizione 23) deve intendersi riferita ai rifiuti non conformi rinvenuti nel corso di una qualsiasi operazione di trattamento dei rifiuti.

Distinti saluti.

Il tecnico incaricato  
Michele Marchi